

Allegato 3)

COMUNE DI CALVIGNASCO

Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIP
(tariffa puntuale)
ex art.1 comma 668 Legge 27 dicembre 2013 n. 147**

Approvazione

Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 02/07/2015

Modifiche

Delibera di Consiglio Comunale n.2 del 15/02/2018

Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 29/07/2020

Delibera di Consiglio Comunale n. del / /2022

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, ha per oggetto la disciplina della TARIP diretta alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, prevista dall'art. 1 comma 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

2. Per quanto non previsto e/o indicato esplicitamente nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché le disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 2 - Istituzione della tariffa

1. Per la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata dal Gestore del Servizio è istituita sul territorio comunale la tariffa rifiuti di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

Art. 3 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata, ai sensi dell'art.1 commi 651 e 668 della Legge n. 147/2013, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

2. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art.1 comma 683 della Legge n. 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario è redatto secondo le indicazioni del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, ed è approvato dal Consiglio Comunale. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. È fatta salva ai sensi del comma 666 art. 1 Legge 147/2013 l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

6. La tariffa, ai sensi del comma 668 art. 1 Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che è anche titolare del credito dell'utenza.

7. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nelle more della completa attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, è individuato nell'Azienda Speciale "Consorzio dei Comuni dei Navigli" (di seguito "CCN").

8. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

9. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

10. Il presente articolo si applica fino a diverse disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 4 - Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, che producano o che potenzialmente siano suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (TIA2). Per le altre unità immobiliari, la superficie da utilizzare per il calcolo della TARI, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie da utilizzare per il calcolo della TARI, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a TARI è misurata al netto dei muri, escludendo i balconi e le terrazze;
- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
- c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
- d) la superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARI è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale) o da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto se si tratta di aree di proprietà privata o dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. E' fatto obbligo al soggetto responsabile del pagamento di presentare al CCN, solo in caso di variazioni, entro il 30 Giugno di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

5. La tariffa è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

Art. 5 - Superfici soggette a tariffa

1. Sono soggetti a tariffa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato qualunque sia la loro destinazione a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio, compresi quelli accessori o pertinenziali, e qualunque sia il loro uso, purchè, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Sono altresì soggette a tariffa tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, considerandosi tali anche quelle coperte da tettoie o altre strutture e aperte su almeno un lato, comprese quelle accessorie e pertinenziali.

Art. 6 - Superfici non soggetti a tariffa

1. Non sono soggetti all'applicazione della tariffa i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purchè di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti sino all'altezza di 1,5 metri nonché balconi e terrazze purchè non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno.

Utenze non domestiche

- locali di cui all'art. 7 comma 2;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- le parti degli impianti sportivi, coperte o scoperte, in cui si svolge effettivamente l'esercizio dell'attività sportiva;
- unità immobiliari che risultino chiuse, inutilizzate, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le predette condizioni.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tariffabili, ad eccezione delle aree scoperte operative.

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 7 – Esclusione / Riduzione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARIP non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero o smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono **rifiuti speciali** i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Ai sensi dell'allegato L-quinquies del Dlgs 116/2020, per le sole attività di produzione industriale sono soggetti alla tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini funzionalmente collegati all'esercizio dell'attività produttiva.

3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tariffa, la TARIP viene ridotta di una percentuale pari al 20% da applicare sia sulla quota fissa che su quota variabile.

4. Per fruire dell'esclusione o riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;
- b) comunicare entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello di competenza dell'agevolazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. Le riduzioni/esclusioni sono applicate a condizione che sia stata presentata la denuncia originaria o di variazione con l'indicazione delle superfici interessate alla riduzione/esclusione. La mancata presentazione della documentazione attestante lo smaltimento così come indicato nel punto b) di cui sopra, comporta la revoca del beneficio e la fatturazione in sede di conguaglio da parte del soggetto gestore relativamente alle intere superfici su cui insiste l'attività produttiva e magazzini ad essa correlati.

Art. 8 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tariffa:

- a) gli edifici adibiti a scuole di ogni ordine e grado, pubbliche. Resta ferma la disciplina della tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del

decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tariffa. Il Ministero della pubblica istruzione provvederà a corrispondere direttamente al Comune, che lo trasferirà a sua volta al CCN, un contributo forfetario determinato sulla base del numero degli alunni iscritti e non sulla superficie;

b) locali e le aree per i quali la tariffa sarebbe integralmente a carico del Comune;

c) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali adibiti a usi diversi dal culto;

d) i locali, già assoggettati alla tariffa per l'utenza domestica, che sono utilizzati da professionisti o artigiani c/terzi le cui attività sono svolte all'interno delle proprie abitazioni e non determinano produzione di rifiuti.

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato che deve dimostrare di averne diritto.

Art. 9 - Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 10 - Obbligazione tariffaria

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e termina lo stesso giorno in cui si è verificata la cessazione, se la denuncia di cessazione è presentata entro i termini previsti dall'art. 32 comma 4).

2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, comunicata oltre i termini previsti dall'art. 32 comma 4), dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione, nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata, la tariffa non è dovuta se l'utente dimostri che la stessa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:

a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata, in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio;

b) quando la cessazione è riferita ad un trasferimento all'interno di uno dei Comuni appartenenti al CCN.

5. Il CCN in collaborazione con il Comune procede alla cessazione d'ufficio delle utenze nel caso di emigrazione in altro Comune di tutto il nucleo familiare nel caso in cui i locali siano stati occupati a titolo di locazione; nello stesso tempo deve essere attivato l'accertamento nei confronti del proprietario dei locali.

TITOLO II - SISTEMA DI TARIFFAZIONE PUNTUALE

Art. 11 - Tariffa di riferimento

1. La tariffa di riferimento è determinata in modo che il totale delle entrate rispetti il grado di copertura integrale dei costi di gestione di cui all'art. 3, comma 4 del presente Regolamento, fino a

diverse disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e della normativa di settore.

2. Le forme tecniche di misurazione indiretta delle produzioni dei rifiuti, per ogni tipo di utenza, mediante il calcolo del peso specifico per raccolta moltiplicato il volume conferito, consentono di determinare la quota variabile per ogni utenza.

Art. 12 – Determinazione della tariffa puntuale

1. Sulla base della tariffa di riferimento, il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

2. Il piano economico finanziario di cui al comma 1 è predisposto ai sensi della Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e dovrà conformarsi alla normativa di settore e ad ogni disposizione dell'autorità stessa.

3. La TARI è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

4. Le componenti di parte fissa e variabile sono determinate in coerenza con la deliberazione di cui al comma 2 e comunque coerenti alla normativa di settore e alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 13 - Componenti di costo

1. Le componenti di costo della TARI sono definite nella Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

2. In ogni caso le componenti di costo della TARI saranno definite in conformità alla normativa di settore e ad ogni disposizione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

3. E' previsto l'accantonamento per un fondo rischi su crediti di utenze che potrebbero essere dichiarati inesigibili.

Art. 14 - Metodo utilizzato

1. Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del DPR 158/99:

- utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;
- utenza non domestiche comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici, ecc.) ma anche gli enti, le comunità, gli ospedali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, ecc..

2. I costi totali vanno ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 238 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152.

3. I costi fissi e i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti.

4. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 e 3 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 15 - Determinazione dei coefficienti per le utenze domestiche

1.I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

2.Il Comune determina i coefficienti di adattamento (K_a) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa della tariffa desumendoli dalla tabella 1a/1b allegata al DPR 158/99 o determinandoli in via sperimentale attraverso analisi proprie effettuate valutando la produzione di rifiuti di ogni singola categoria di utenza.

3.I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

Art. 16 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto della specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

1. Il Comune determina i coefficienti potenziali di produzione (K_c) da attribuire alla parte fissa della tariffa desumendoli dalla tabella 3a/3b allegata al DPR 158/99 o determinandoli in via sperimentale attraverso analisi proprie effettuate valutando la produzione di rifiuti di ogni singola categoria di utenza.

2. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

3. E' ammesso l'inserimento di altre categorie generiche, oltre a quelle individuate in sede di predisposizione del bilancio preventivo, nei casi di eventuali categorie che dovessero sorgere nel corso dell'anno e di quelle che per loro natura dimostrino di non produrre secondo l'indice di produttività assegnato.

Art. 17 - Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art.16, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza o in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.

2. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superfici vendita, esposizione, deposito, ecc.).

Art. 18- Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (K_a) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)$$

dove:

TFd(n, S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = numero di componenti del nucleo familiare.

S = superficie dell'abitazione (mq).

Quf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf / \Sigma_n S_{tot}(n) * Ka(n)$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

S_{tot}(n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka(n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la quantità di rifiuto prodotto dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$TVd(n) = Quv * Cu$$

dove:

TVd(n) = quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza.

Cu = costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Art. 19 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap(ap) * Kc(ap)$$

dove:

TFnd(ap, Sap) = quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

$$Qapf = Ctapf / \Sigma_{ap} S_{tot}(ap) * Kc(ap)$$

dove:

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

S_{tot}(ap) = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.

Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$TVnd = Cu * Quv$$

dove:

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica.

Cu = costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Quv = quantità di rifiuti effettivamente prodotti dall'utenza non domestica.

Art. 20 - Utenze non stabilmente attive

1. Per "utenze non stabilmente attive", previste dall'art. 7, comma 3 del DPR 158/99, si intendono:

- per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero che, nel corso dell'anno solare, occupano o conducono locali per un periodo inferiore a 183 giorni, anche non consecutivi.
- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. Per le utenze non domestiche si applica il metodo di cui all'art. 19 per il periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto di autorizzazione o se, superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione. La tariffa viene determinata su base giornaliera relativamente alla categoria di riferimento con un minimo imponibile di Euro 15.

3. Per le utenze domestiche sono associati ai fini del calcolo della tariffa:

- nucleo 1 per tutte le superfici.

Al fine di verificare che l'utenza non sia stabilmente attiva, possono essere richiesti, a cura del soggetto gestore e/o del Comune, copia delle bollette dei consumi per le utenze a rete.

A queste sarà applicata la riduzione di cui all' art. 22, comma 2.

Art. 21- Modalità di realizzazione del servizio

1. Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti, metodo volumetrico indiretto, introdotto dal Comune, consente di applicare la tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99.

2. Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consentire la misurazione della frazione del "resto", rifiuti indifferenziati, con il:

Sistema a transponder

L'identificazione del conferimento dei rifiuti urbani, avviene mediante l'utilizzo di RFID tag, applicati a contenitori stabili, utilizzati per più conferimenti dallo stesso utente, esempio contenitori rigidi di diverse capacità.

Con l'applicazione del sistema, avviene comunque l'associazione del codice RFID tag all'utente, attribuendo inoltre il volume del contenitore utilizzato. Mediante un lettore RFID posto sull'automezzo di raccolta, viene rilevato il conferimento del rifiuto. Le fasi successive alla lettura, che portano alla fatturazione all'utente dei rifiuti conferiti, sono automatizzate e non richiedono alcun intervento manuale. La quantità prodotta da ogni singola utenza sarà calcolata determinando il peso specifico medio per periodo di fatturazione.

Possono essere utilizzati contenitori condominiali e per questo la capacità totale sarà distribuita su tutti gli utenti in relazione al nucleo familiare.

3. Per la raccolta dei rifiuti differenziati, gli utenti hanno a disposizione appositi contenitori. Per alcuni tipi di rifiuti differenziati, i contenitori potranno essere predisposti direttamente dal gestore del servizio (per esempio: campane stradali per il vetro e l'alluminio o contenitori per i medicinali scaduti presso le farmacie e gli ambulatori medici). I rifiuti differenziati potranno anche essere conferiti direttamente dalle utenze presso l'Ecocentro ed in particolare per le utenze attività i conferimenti sono disciplinati da un'apposita Convenzione.

4. Non saranno raccolti i rifiuti contenuti in contenitori diversi da quelli messi a disposizione dal CCN. L'Amministrazione comunale provvederà ad individuare l'autore dell'abbandono dei rifiuti, che sarà soggetto a sanzione amministrativa, secondo quanto previsto da questo Regolamento.

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Art. 22 – Riduzioni della TARIP

1. La tariffa è ridotta per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi:

- a) fino al 60% per locali o aree soggetti a tariffazione, destinati ad associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, mutualistiche, benefiche, ospedali, istituti pubblici di ricovero, assistenziali, collegi, convitti, conventi e cooperative sociali;
- b) del 60% quando i locali o le aree soggetti a tariffazione sono distanti più di 500 metri dal punto di raccolta.

2. La tariffa è ridotta del 30%, per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi:

- a) per locali o aree soggetti a tariffazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. Tale destinazione d'uso deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione. La riduzione si applica inoltre per le abitazioni di persone che risiedono o hanno la dimora in località al di fuori del territorio nazionale per più di 183 giorni all'anno. Il Comune si riserva di accertare quanto dichiarato;
- b) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo. Tale destinazione d'uso deve risultare dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo.

3. La tariffa è ridotta del 20%, per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi:

- a) per locali o aree soggetti a tariffazione, nel caso di utenze domestiche che praticano il compostaggio. Condizione necessaria per l'applicazione della riduzione è la frequenza degli appositi corsi comunali, la relativa pratica e la presentazione della richiesta di rinnovo entro e non oltre il 31 Dicembre di ogni anno mediante la compilazione dell'apposito modulo. Agli utenti che fanno richiesta di riduzione per la pratica del compostaggio domestico non sarà consegnato l'apposito contenitore per il conferimento della frazione organica compostabile al servizio di raccolta porta a porta.

4. In attuazione del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti urbani di cui all'allegato L-quater alla quarta parte del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. A questo proposito si stabilisce che:

- per "riciclo" si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o altri fini.

Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- la riduzione della quota variabile, è calcolata sulla base della quantità di rifiuti urbani effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai quantitativi complessivamente prodotti dall'utenza.

- nel calcolo dei quantitativi di rifiuti urbani avviati autonomamente al riciclo e presi in considerazione per la determinazione della riduzione sono esclusi i rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Ai fini dell'applicazione della suddetta agevolazione per le utenze non domestiche l'utente interessato deve produrre apposita dichiarazione al CCN, presentando idonea documentazione resa ai sensi di legge, attestante la quantità dei rifiuti urbani avviata al recupero nell'anno di riferimento, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

Tali agevolazioni verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

5. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, il Comune si riserva la facoltà di applicare delle riduzioni per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
6. Le utenze interessate di cui al comma 4 devono presentare il rinnovo della riduzione entro il 30 Giugno di ogni anno, corredata dalla documentazione comprovante lo smaltimento/recupero di rifiuti speciali. La detrazione della tariffa sarà determinata a consuntivo e contabilizzata a conguaglio con la fatturazione dell'anno successivo.
8. Le riduzioni si applicano su richiesta dell'interessato e hanno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di dichiarazione.
9. Le riduzioni di cui ai commi 1, 2 sono mantenute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni richieste e salvo nuove disposizioni regolamentari del Comune.
10. L'utente è obbligato a denunciare entro il 31 Ottobre di ogni anno il venire meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui al comma 1, 2. In assenza di tale denuncia, si recupererà il contributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui era stata richiesta o denunciata l'applicabilità delle riduzioni. In tale caso, inoltre, si applicano le sanzioni previste dalla legge.
11. Le riduzioni dei commi precedenti non sono cumulabili.¹

Art. 22 bis Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tariffa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal CCN, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARIP dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata via pec al CCN entro il termine del 30 Giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69), con effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, le comunicazioni presentate entro il termine di legge avranno effetto dal 1° Gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di

¹**Nota importante:** gli sconti sopra riportati sono indicativi e pertanto ogni ente dovrà decidere, anche sulla base delle riduzioni e agevolazioni in vigore, che sconti prevedere con la Tari 2015.

uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'assunzione di un impegno, per il periodo minimo di 5 anni, di avvio al recupero dei rifiuti urbani con soggetti debitamente autorizzati. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Il CCN provvederà al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
6. Il CCN ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della tariffa dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

Art. 23 - Agevolazioni per la raccolta differenziata

1. Per la raccolta differenziata viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del DPR 158/99, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

2. Sono previsti incentivi per chi conferisce i rifiuti differenziati all'Ecocentro, a condizione che quest'ultimo sia dotato di uno specifico sistema di pesatura e sia disciplinato da un apposito Regolamento.

Art. 24 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa.

2. I soggetti che, dietro specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali, risultino avere titolo per la concessione del sussidio, sono le persone singole e i nuclei familiari riconosciuti idonei in base alla normativa ISEE, secondo i parametri annualmente stabiliti dall'organo esecutivo con l'atto con cui vengono definite le fasce ISEE.

Art. 25 – Copertura delle riduzioni e agevolazioni

1. Le somme corrispondenti alle riduzioni/agevolazioni di cui agli art. 22 comma 1, lettera a), comma 3 lettera a), art. 23 e art. 24 dovranno essere previste in un capitolo di spesa a parte da inserire nel Bilancio comunale; tali importi non potranno eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio ai sensi del comma 660 dell'art. 1 Legge 147/2013. In questo caso la copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI e saranno specificatamente indicate nel Piano Finanziario.

Art. 26 - Servizi

1. All'utente sono garantiti i seguenti servizi:

- a) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti;
- b) distribuzione del materiale per la raccolta dei rifiuti;

- c) consegna della tessera di identificazione "Navigli Card";
- d) sportello aperto al pubblico per eventuali richieste di informazioni, chiarimenti o per la distribuzione del materiale informativo;
- e) organizzazione di campagne informative ed incontri per informare e sensibilizzare i cittadini circa le problematiche dei rifiuti con l'obiettivo di ridurre la produzione e aumentare la differenziazione.

2. La tessera identificativa di cui al comma 1 lettera c) ha molteplici funzioni e vantaggi:

- identificazione automatica dell'utente che si presenta allo sportello del CCN;
- chiave d'accesso all'Ecocentro ed al servizio di raccolta differenziata che vi si svolge;
- validità illimitata in quanto non vengono stampati dati che possono variare nel tempo.

Art. 27 - Perdita o mancata restituzione della "Navigli Card"

1. In caso di perdita della tessera identificativa il contribuente deve denunciarne lo smarrimento al CCN e richiedere allo stesso un duplicato della "Navigli Card". Il costo per la stampa della nuova tessera verrà addebitato in fattura a € 2,50.

2. In caso di cessazione dell'utenza il contribuente dovrà restituire al CCN la tessera magnetica identificativa e tutto il materiale necessario alla raccolta differenziata.

Art. 28 - Conferimento dei rifiuti

1. I rifiuti differenziati ed indifferenziati devono essere conferiti utilizzando i contenitori e/o sacchi, debitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

2. I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti in base alle modalità previste all'art. 21 del presente regolamento.

3. Tutti gli utenti sono tenuti ad osservare il sistema di gestione dei rifiuti differenziati ed indifferenziati contenuto nell'opuscolo consegnato dall'Amministrazione comunale a tutte le utenze.

TITOLO IV - PRIVACY

Art. 29 - Il trattamento dei dati

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per l'emissione dei ruoli per il pagamento della TARI e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.

2. Il trattamento dei dati così come dall'art. 4 comma 1 lettera p) del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) è effettuato dal CCN nel rispetto della normativa vigente.

3. Il Comune provvede, ad inviare al CCN le banche dati su supporto magnetico inerenti agli archivi anagrafici. La comunicazione e la diffusione dei dati è legittima in base a quanto stabilito dagli artt. 30 e 19 comma 3 del D.Lgs n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR).

4. Secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) ad ogni contribuente deve essere inviata un'informativa circa il trattamento che si compie sui suoi dati.

5. Nell'informativa sono specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati.

6. Il consenso al trattamento dei dati di cui all'art. 23 del D.Lgs 196/2003 non è obbligatorio in base ai casi stabiliti dalle lettere a) e c) dell'art. 24 del D.Lgs 196/2003, come aggiornato e integrato dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), ovvero quando il trattamento attiene a dati provenienti da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque, perché la comunicazione e la diffusione sono necessarie per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

7. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dal CCN.

8. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.

9. La cancellazione del dato diventa un'operazione automatica nel momento in cui il contribuente cambia residenza e non compare più nelle banche dati comunali.

Art. 30 - Controlli e verifiche

1. Sono previsti controlli e verifiche sul sistema di raccolta in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico, sulla validità delle denunce uniche dei locali e sulle utenze la cui produzione della frazione "resto", rifiuti indifferenziati, è risultata pari a 0 (zero).

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il gestore può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante proprio personale debitamente autorizzato ed identificato con preavviso di almeno sette giorni.

TITOLO V - DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Art. 31 - Funzionario responsabile

1. Il Sindaco designa il funzionario responsabile ai sensi dell'art. 1, commi 692, 693 della Legge 147/2013. In caso di affidamento in concessione il responsabile è il rappresentante legale del concessionario.

Art. 32 - Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. In occasione di iscrizioni o cancellazioni anagrafiche e altre pratiche concernenti la variazione di uno degli elementi necessari per il calcolo della tariffa (superficie, nucleo e tipo di attività), gli utenti devono sottoscrivere la denuncia unica dei locali ed aree tariffabili su modulo predisposto e disponibile sia presso gli uffici del CCN che presso gli uffici comunali.

2. La dichiarazione è sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

3. All'atto della dichiarazione viene rilasciata copia della denuncia.

4. Le denunce originarie, di variazione e di cessazione dovranno essere presentate entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui si è verificato l'evento ai sensi del comma 684 dell'art. 1 Legge 147/2013.

5. Le denunce di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione, devono essere correlate da documentazione comprovante le modifiche richieste, è possibile in sostituzione della documentazione richiesta, la presentazione di autocertificazioni in conformità alla normativa vigente.

6. La denuncia di variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione presentata nel corso dell'anno, nonché quella di cui all'art. 33 comma 3, produce i propri effetti a partire dal giorno in cui si è verificata. Nel caso in cui la denuncia venga presentata in ritardo la variazione non avrà effetto per le annualità già conguagliate, fatta salva l'attività di accertamento di cui all'art. 34.

Art. 33- Numero di persone occupanti i locali

1. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a quello indicato dall'art. 20 comma 3.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
3. Per le utenze domestiche si fa riferimento al numero di persone indicate nella denuncia originaria. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata all'ufficio tariffa del CCN, presentando apposita denuncia di variazione entro il termine di cui all'art. 32 comma 4). Tale denuncia deve essere presentata solo in caso di variazioni che comportano cambio di intestazione dell'utenza e per quelle non registrate negli archivi anagrafici.

Art. 34 – Accertamenti

1. Il CCN svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività, il soggetto di cui sopra effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del C.C.
3. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se queste comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata ne viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.
4. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso l'ufficio incaricato dell'accertamento o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
5. Il contribuente che regolarizza la propria posizione tramite autodenuncia con dichiarazione di mancato o non corretto pagamento sarà tenuto a pagare una sanzione di un importo inferiore a quella in cui incorreranno gli evasori scoperti dagli accertamenti.

Art. 35 - Riscossione e dilazione di pagamento

1. Essendo stati realizzati nel territorio comunale sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, col presente regolamento si prevede l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva e pertanto soggetta ad IVA, di cui al comma 668 dell'art.1 della Legge 147/2013, applicata e riscossa dal CCN nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.
2. Il CCN provvederà alla riscossione, anche coattiva, della tariffa nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.
3. La fattura non viene emessa per importi uguali o inferiori a 2,50 euro al lordo di IVA, addizionale provinciale.

4. La TARIP sarà riscossa tramite emissione di fattura in acconto (calcolata sui 10/12 delle tariffe dell'anno precedente) con rate scadenti il 31/3 ed il 30/6; successivamente si procederà con un'emissione di saldo, con scadenza 31/10, elaborata con le tariffe definitive dell'anno di competenza e comprensiva del conguaglio dell'anno precedente; nel caso in cui Arera o altre Autorità competenti dovessero deliberare scadenze differenti, le stesse saranno recepite d'ufficio senza necessità di variazione regolamentare. Nel caso in cui la fattura sia di importo inferiore ai 60 Euro sarà comunque previsto il pagamento in un'unica rata. Le modalità di versamento sono individuate nel MAV, BP o RID, oppure con servizi Web o POS di prossima attivazione da parte del CCN.

5. Le fatture sono spedite, a cura del CCN, all'indirizzo indicato dall'utente tramite il servizio postale, agenzie di recapito o posta elettronica.

6. L'utente che non paga entro il termine indicato nella fattura è considerato 'moroso'. Il CCN, trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di scadenza riportata nella fattura, invia all'utente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, apposito sollecito di pagamento idoneo a liquidare la pretesa e fissare la scadenza in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Nel predetto sollecito verranno addebitate all'utente anche le spese di emissione e di notifica, come definite dal contratto di servizio tra il Comune ed il CCN.

7. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il CCN procederà al recupero del credito nelle forme consentite dalla normativa. In particolare ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, provvederà ad emettere avviso di accertamento esecutivo in qualità di soggetto affidatario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'art. 1 c 691 della Legge 147 del 2013 (che si avvale delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973) contenente anche l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

8. Gli atti di cui al comma 7 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

9. Per la riscossione coattiva si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:

- a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro
- b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie

10. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, viene effettuata con la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili.

11. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 7. ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 0,5 punti percentuali.

12. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento esecutivo se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a € 12,00.

13. Non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore a € 70,00 salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma

14. Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.

15. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro € 12,00.

16. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

17. Come da comma 791 dell'art.1 della Legge 160/2019, al fine di facilitare le attività di riscossione l'Ente comunale consente, sotto la propria responsabilità, al Consorzio dei Comuni dei Navigli, in qualità di soggetto affidatario, l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali; sempre tramite ausilio dell'Ente restano ferme le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria.

18. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) mancata notifica atto propedeutico non perfezionatosi nuovamente al secondo tentativo consecutivo in seguito a verifica con ufficio anagrafe comunale;
- b) mancata notifica atto di accertamento/ingiunzione di pagamento al primo invio e, se la verifica con ufficio anagrafe comunale evidenzia una variazione di recapito, al successivo tentativo non perfezionatosi;
- c) irreperibilità dichiarata dall'ufficio anagrafe comunale;
- d) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;

- f) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- g) liquidazione società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
- h) cancellazione della società tale da rendere irrecuperabile il credito;
- i) insufficiente massa attiva da procedura concorsuale e fallimentare. In caso di fallimento/liquidazione giudiziale è sufficiente la dichiarazione del tribunale;
- j) limite di importo che comporta l'anti-economicità della procedura, valutata per ogni singola pratica in base alle azioni già esperite precedentemente ed i relativi costi sostenuti, e tenendo in considerazione i costi da sostenere per eventuale ulteriore azione da intraprendere

19. L'elenco dei crediti inesigibili verrà reso disponibile con indicazione dell'esito infruttuoso dell'ultima attività svolta, in sede di bilancio consuntivo annuale.

20. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile nominato dal Consorzio dei Comuni dei Navigli, in qualità di soggetto affidatario, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;
- b) l'Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00, salvo situazioni particolari eventualmente indicate dall'Ente comunale
- c) (regola conforme al comma 796) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
 - da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
 - oltre 20.000: da trentasette a settantadue rate mensili
- d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo stabilito in base all'importo rateizzato e al numero di rate già concesse, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso
- e) Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
- f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c) (ai fini della valutazione potranno essere richiesti ISEE per le utenze domestiche e bilanci o situazioni economico finanziarie per le attività economiche)
- g) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
- h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

21. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, maggiorata di 0,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

22. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione

23. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.

24. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi

25. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione

Art. 36 – Conguagli

1. Per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, è prevista, a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo, una fatturazione di conguaglio compensativo.

2. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni o cessazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella fatturazione di cui al comma 1).

Art. 37- Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Per il recupero d'ufficio delle posizioni non dichiarate e dei versamenti non eseguiti dopo la notifica del sollecito, saranno addebitate le seguenti penalità a titolo di risarcimento del danno subito nonché delle spese sostenute:

- Tardiva presentazione della denuncia di attivazione utenza: € 85,00
- Omessa presentazione della denuncia di attivazione utenza da parte delle utenze: € 275,00
- Infedele dichiarazione: € 175,00
- Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la tariffa: € 175,00
- Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art. 1 Legge 147/2013, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: € 300,00
- Mancato versamento della tariffa richiesta con il sollecito di pagamento: € 275,00 oltre gli interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale, calcolati in ragione di anno per ogni giorno di ritardo oltre alle spese di generazione e notifica di cui al contratto di servizio tra Comune e CCN. I predetti interessi e spese saranno applicati nelle ingiunzioni di pagamento.

3. I suddetti importi saranno quantificati contestualmente alla contestazione di addebito con diritto dell'utente di produrre memorie e osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

4. Per le seguenti violazioni, il CCN procederà all'applicazione delle seguenti sanzioni qualora espressamente autorizzato dal Comune a seguito di accertamento dell'infrazione:

- a) mancata pratica del compostaggio domestico: recupero della riduzione applicata e maggiorazione del 100% sulla tariffa intera, sino ad un massimo di euro 500;

- b) interruzione dell'utilizzo di pannolini lavabili senza giustificazione: recupero della riduzione applicata e maggiorazione del 50% sulla tariffa intera, sino ad un massimo di euro 500;
- c) uso di sacchi e contenitori, aperti che non rispettano il volume previsto: € 100,00;
- d) conferimento di materiale non conforme alla tipologia del contenitore della raccolta differenziata: € 200,00

5. Ai fini della quantificazione della tariffa da recuperare il CCN, per la quota fissa della tariffa applicherà le tariffe previste per la corrispondente categoria dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e al tipo di attività per le utenze non domestiche, sulla base della superficie rilevata, ai sensi dell'art. 34 del presente regolamento.

Art. 37 bis "Modalità di commisurazione della quota variabile"

1. Per la quantificazione della quota variabile si fa riferimento a uno standard minimo di conferimenti della frazione di rifiuto secco residuo, rapportato al periodo di occupazione dell'utenza, così definito:

- a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

Categoria	Descrizione Categoria	N° ritiri mastelle da 40 Lt	Lt/anno
1R	NUCLEO 1	2	80
2R	NUCLEO 2	3	120
3R	NUCLEO 3	4	160
4R	NUCLEO 4	5	200
5R	NUCLEO 5	5	200
6R	NUCLEO 6	6	240

- b) per le utenze non domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a numero 2 svuotamenti/anno con riferimento al contenitore in dotazione.

2. La determinazione dei conferimenti minimi per le utenze domestiche viene effettuata tenendo conto delle eventuali variazioni dei componenti il nucleo familiare intervenute nel corso dell'anno.
3. Per le utenze domestiche di cui all'art.20, comma 1, ossia per le utenze tenute a disposizione e per le seconde case, non si applica il precedente comma 1, lett. a).
4. Sulla quota variabile minima non vengono applicate le riduzioni/agevolazioni previste dal presente regolamento.
5. L'attribuzione della quota variabile nei casi di mancata produzione di resto secco sarà determinata a consuntivo con la fatturazione del Saldo Tarip.
6. Il Comune in accordo con l'Ente Gestore valuterà di anno in anno la possibilità di richiedere, agli utenti con mancata produzione di resto secco indifferenziato, delucidazioni relative all'anno precedente tramite invio di questionari.

Art. 38- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di

presentazione dell'istanza.

Art. 39 - Istanza di contestazione

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della tariffa, inoltra istanza al CCN contenente per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.
2. Il ricevente l'istanza, risponde in forma scritta alla stessa, entro trenta giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° Gennaio 2015.

Art. 41 - Abrogazioni

Alla data di entrata in vigore della tariffa disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è soppressa l'applicazione della TARES. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della tariffa relativa alle annualità pregresse.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 42 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria nonché gli artt. dal 15 al 26 restano validi fino a diverse disposizioni della normativa di settore e dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 43 - Riferimenti di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 147/2013, al DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alla normativa di settore e alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed alle altre norme legislative e regolamenti vigenti in materia.

Art. 44 – Norme transitorie

Si precisa che, per situazioni contingenti di particolare gravità (esempio per l'anno 2020 pandemia Covid-19), possono essere previste delle riduzioni atipiche, ai sensi del comma 660 della L.147/2013, finanziate con mezzi propri di bilancio.

Allegato L- quater con elenco dei rifiuti che sono considerati urbani ai sensi del D.Lgs 116/2020

ALLEGATO L-QUATER

Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
CARTA E CARTONE	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
PLASTICA	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
LEGNO	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
METALLO	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
IMBALLAGGI COMPOSITI	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
MULTIMATERIALE	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
VETRO	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
TESSILE	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
TONER	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
INGOMBRANTI	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
DETERGENTI	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
ALTRI RIFIUTI	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

Allegato L- quinquies con elenco delle attività che producono rifiuti che sono considerati urbani ai sensi del D.Lgs 116/2020

ALLEGATO L-QUINQUIES | d.lgs. n. 152/2006

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.